

Statuto

“SEWIN COMMUNITY ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI” Associazione dei Consumatori No profit

Titolo I Denominazione – Sede – Durata – Scopi

Articolo 1. Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominate “SEWIN COMMUNITY ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI”, anche abbreviata “SEWIN” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'Associazione ha sede legale in **Via Enrico Toti n. 5 – 60027- Osimo** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale. potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2. Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea Straordinaria.

Articolo 3. Scopi

“SEWIN” è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

A) di stabilire rapporti personali capaci di formare, educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

B) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

C) realizzazione e sviluppo di un movimento di consumatori autonomo e indipendente a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo, partecipando alle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono stessi scopi e finalità;

D) l'Associazione interverrà nei settori ove i cittadini utenti siano presenti per ricercare e realizzare le condizioni nel procurarsi ogni qualsiasi risorsa possibile, anche economica, per il sostentamento per una vita dignitosa.

E) sviluppare attività di beneficenza e di solidarietà anche attraverso la raccolta fondi; organizzare eventi, convegni, conferenze, dibattiti e fiere;

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà svolgere attività commerciali purché riferibili al conseguimento degli scopi associativi.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, istituzioni ed aziende, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Titolo II Ammissioni, diritti e obblighi, recesso ed esclusione degli associate

Articolo 4 Soci

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, nonché, le persone giuridiche che, condividono gli scopi dell'associazione e dichiarino di voler operare esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'associazione e fruire dei servizi della stessa.

La qualità di socio si acquisisce mediante richiesta di adesione scritta presentata al Consiglio Direttivo; previo pagamento della quota annuale associativa stabilita in base ai programmi sociali e al piano dei servizi erogabili.

Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente per l'ammissione e, in assenza di risposta entro trenta giorni, sarà ritenuta accolta; la Stessa è a tempo indeterminato.

I soci in regola con i pagamenti hanno diritto di partecipare direttamente alla vita dell'associazione, di accedere alle cariche sociali e di utilizzare i servizi e le prestazioni fornite dalla stessa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Articolo 5 Obblighi e diritti degli associati

I soci possono esercitare i loro diritti dopo aver assolto ai loro doveri. I soci sono obbligati a:

- A) versare la quota d'iscrizione e la quota associativa ordinaria nella misura e nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
- B) partecipare, nella misura delle loro possibilità, alle attività dell'associazione;
- C) osservare le delibere validamente assunte in applicazione del presente Statuto dall'assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto a:

- A) partecipare alla vita dell'associazione direttamente o tramite rappresentanti;
- B) accedere alle condizioni stabilite dal presente Statuto, alle cariche di rappresentanza e di Direzione previste;
- C) utilizzare tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'associazione. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi. In caso di morte, i diritti acquisiti in corso d'anno saranno trasmessi agli eredi legittimi o testamentari.

La qualità di socio per l'anno successivo, potrà essere acquisita da un beneficiario precedentemente indicato tramite raccomandata A.R. Indirizzata al Presidente dell'associazione, fermo restando il versamento della quota associative.

Articolo 6 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- A) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- B) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- C) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- D) contributi di organismi internazionali;
- E) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Articolo 7 Recesso ed esclusione dei soci dall'associazione

La qualità di socio si perde per esclusione e/o recesso.

Ciascun socio può recedere dall'associazione previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o fax, inviato alla sede nazionale dell'associazione. Il recesso avrà effetto immediato e senza restituzione neanche parziale della quota associativa versata, né al patrimonio sociale. La perdita della qualità di socio comporta anche l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

L'esclusione avviene su delibera del Consiglio Direttivo nelle ipotesi di seguito indicate:

- per mancato versamento della quota associativa annuale;
- per una grave violazione dello Statuto, ovvero, delle deliberazioni degli Organi dell'associazione;
- per il compimento di atti contrari gli scopi dell'associazione, ovvero lesivi della dignità morale dell'associazione medesima o dei singoli associati;
- per dichiarazione di fallimento del socio.

Nei suddetti casi, le deliberazioni saranno comunicate all'associato mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica all'indirizzo di registrazione dell'associato; lo stesso potrà presentare reclamo entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti o Provirvi, la cui decisione sarà in ogni caso inappellabile.

I soci si dividono in:

- A) **Fondatori:** coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sono 15 (quindici) firmatari del presente atto.
- B) **Ordinari e Consumatori:** coloro che versano annualmente la quota sociale ordinaria, e usufruiscono dei vantaggi e dei servizi a loro dedicati dall'associazione.
- C) **Promotori:** coloro che versano annualmente la quota sociale ordinaria, e che partecipano alla vita sociale e alla crescita dell'associazione tramite ogni attività di promozione e sviluppo degli scopi della stessa, in linea con le direttive del presente Statuto.
- D) **Sostenitori:** coloro che versano una quota annuale volontaria e spontanea superiore a quella ordinaria.
- E) **Onorari:** coloro che si sono distinti per meriti particolari, ovvero, si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l'Associazione o che sono in grado di portare **Onore** e visibilità all'associazione.

Titolo III Organi e cariche dell'associazione

Articolo 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Comitato di Direzione;
4. Il Presidente;
5. Il Vicepresidente;
6. Il Collegio dei Garanti e/o Provirvi.

Fermo restando quanto successivamente indicato per l'attività di sviluppo dell'associazione, tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese certificate e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo

Articolo 9 L'Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci dell'associazione in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun socio può farsi rappresentare con delega da altro socio, purché non sia un membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente una volta l'anno, entro il 30 giugno.

L'assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno oppure, quando un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.

La convocazione dell'assemblea dei soci dovrà avvenire tramite una delle seguenti modalità a discrezione del Presidente:

- lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 15 giorni presso la residenza indicata dagli associati all'atto dell'iscrizione;
- fax inviato con preavviso di almeno 15 giorni all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli associati all'atto dell'iscrizione;
- e-mail inviata con preavviso di almeno 15 giorni all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli associati all'atto dell'iscrizione;
- affissione con preavviso di almeno 15 giorni presso la bacheca delle comunicazioni ufficiali dell'associazione presente presso la Sede legale e/o amministrativa cui tutti i soci devono avere diritto di accesso durante i normali orari d'ufficio.

A prescindere dalle modalità di convocazione scelte dal Presidente, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione (l'assemblea) sia per la prima sia per la seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Qualora, non diversamente stabilito dalla legge, il segretario dell'assemblea è il segretario dell'associazione e, in caso di sua assenza, un socio nominato dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano; a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono inviati in copia, anche solo tramite posta elettronica, a tutti i soci.

L'assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 10 Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria:

- A) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- B) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
- C) delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- D) approva il Regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo.

Per la validità della costituzione dell'assemblea, in prima convocazione, è necessaria la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Articolo 11 Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria:

- A) delibera sulle modifiche allo Statuto;
- B) delibera sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 12 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 a un massimo di 25 membri, eletti dall'assemblea nell'ambito dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; ne possono far parte anche i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e i Presidenti dei Direzioni che compongono il Comitato di Direzione.

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione. Spetta, tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- A) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- B) stabilire le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- C) determinare le modalità di gestione degli investimenti patrimoniali;
- D) redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo: curarne la trasmissione all'assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché, redigere la relazione sull'attività dell'associazione;
- E) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- F) deliberare sull'esclusione dei soci;
- G) proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- H) deliberare ogni altro atto di amministrazione;
- I) conferire e/o revocare procure;
- J) nominare il Presidente, il Vicepresidente e un segretario;
- K) redigere il Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo, avviene con preavviso di almeno cinque giorni mediante lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, posta elettronica o affissione presso la bacheca delle comunicazioni ufficiali dell'associazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni, sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto nell'ordine: dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consigliere eletto dall'uopo dagli altri membri.

Le deliberazioni sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricevere rimborsi per le spese che hanno sostenuto, nonché, retribuiti per le funzioni espletate in base allo sviluppo dell'associazione.

Articolo 13 Comitato di direzione

Il Comitato di Direzione è composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di sette.

Fanno parte di diritto del Comitato di Direzione il Presidente, il Vicepresidente e i Presidenti delle Direzioni.

L'eventuale ultimo membro è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Comitato di Direzione dura in carica cinque anni.

Il Comitato di Direzione è l'organo esecutivo dell'associazione, è responsabile delle realizzazioni del programma di attività approvato dal Consiglio e, ad esso, competono tutte le attribuzioni non riservate al Consiglio Direttivo. Compete al Comitato di Direzione, in particolare:

A) nominare su proposta del Presidente, le persone incaricate di assumere funzioni o svolgere attività di rappresentanza permanente dell'associazione in organismi a livello internazionale, nazionale o locale;

B) istituire uffici, servizi, gruppi di lavoro e altri organismi interni all'associazione utili alla realizzazione delle attività.

Il Comitato di Direzione delibera a maggioranza dei suoi membri e regola liberamente le proprie forme di funzionamento.

Le delibere che comportano un impegno di spesa, in caso di parere contrario del Presidente o del Vicepresidente, possono essere approvate dal Comitato di Direzione con il voto favorevole di tutti i suoi membri e devono essere trasmesse immediatamente ai componenti del Consiglio.

I membri del Comitato di Direzione possono ricevere rimborsi per le spese che hanno sostenuto, nonché essere retribuiti per le funzioni

Espletate in base allo sviluppo dell'associazione.

Articolo 14 Il Presidente

Il Presidente permane in carica tre anni: è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è rieleggibile per due cariche consecutive e deve:

A) possedere i requisiti di probità e di competenza valutata sulla base dei titoli e delle esperienze professionali confacenti alla funzione;

B) non esercitare attività o funzioni che possono ledere all'immagine di associazione indipendente. Il Presidente è il Legale rappresentante dell'associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in sede legale. L'incarico è gratuito.

Spettano al Presidente il rimborso delle spese sostenute a piè di lista nell'espletamento della sua funzione.

Il Presidente dell'associazione:

A) può delegare in tutto o in parte le sue funzioni a uno o più componenti del Consiglio Direttivo e farsi rappresentare per determinati atti;

B) convoca il Consiglio Direttivo e, sentito consultivamente quest'ultimo, l'assemblea. Quando particolari esigenze lo richiedono, il Presidente convoca l'assemblea senza la preventiva consultazione del Consiglio Direttivo;

C) cura i rapporti con le Istituzioni;

D) il Presidente cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale d'assemblea;

E) redige la relazione morale e il bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo;

F) vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'associazione;

G) firma i mandati di pagamento e rilascia ricevute per quietanza anche presso gli Istituti di credito e della pubblica amministrazione;

H) dispone in materia finanziaria con facoltà di richiedere agli Istituti di credito scoperti di conto e/o fidejussioni, sottoscrivendo le relative domande.

Articolo 15 Il Vicepresidente

È eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo, svolge anche le funzioni di segretario amministrativo. Inoltre:

A) redige i verbali dell'assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo;

B) redige il protocollo della corrispondenza;

C) aggiorna l'elenco dei soci;

D) aggiorna l'inventario dei beni dell'associazione.

Articolo 16 LE DIREZIONI

Le Direzioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo e nominate dallo stesso.

Possono far parte delle Direzioni i Soci Promotori che per capacità, competenza, esperienza, ne realizzino gli scopi e gli obiettivi. Il Presidente delle singole Direzioni, fa parte di diritto del Comitato di Direzione.

Le Direzioni sono quattro:

1. Direzione Comunicazione Rapporti con i Partner:

a) ha lo scopo di coordinare e realizzare la comunicazione all'esterno dell'associazione, inoltre, individua i Partner per la fornitura dei beni e/o servizi curandone le condizioni.

2. Direzione Amministrativa, Legale ed Auditing:

a) ha lo scopo di coordinare l'attività amministrativa dell'associazione;

b) scrivere le procedure e verificarne la corretta esecuzione;

c) controllo della legalità delle iniziative e attività dell'associazione;

d) controllo del rispetto delle norme e del Regolamento da parte di tutti i soci.

3. Direzione Marketing & Formazione:

a) ha lo scopo di organizzare il marketing dell'associazione sia nei confronti dei Soci, sia all'esterno della stessa; Approntando la modulistica, il materiale illustrativo e divulgativo con il fine di promuovere gli scopi dell'associazione;

b) si adopera nell'organizzare corsi di formazione e di informazione verso i soci;

c) si adopera nell'organizzare manifestazioni, eventi adeguate alla diffusione e sviluppo dell'associazione.

4. Direzione Sviluppo e Promozione dell'associazione:

- a) ha lo scopo di promuovere la crescita dell'associazione con il coinvolgimento di nuovi soci, avvalendosi della collaborazione dei soci promotori, organizzandone e coordinandone le funzioni, finalizzato all'aumento della forza contrattuale dell'associazione, nei confronti dei Partner che forniscono servizi e/o consumi.

I Presidenti dei Dipartimenti (Direzioni) possono ricevere rimborsi per le spese che hanno sostenuto, nonché retribuiti per le funzioni espletate in base allo sviluppo dell'associazione.

Articolo 17 Il Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri formato da tre membri scelti tra i soci.

Il Collegio ha il compito di giudicare ex bono at aequo senza formalità di procedura, tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'Associazione e i suoi Organi, nonché, tra i membri degli Organi e gli Organi stessi.

E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

I membri del Collegio dei Probiviri possono ricevere rimborsi per le spese che hanno sostenuto, nonché retribuiti per le funzioni espletate in base allo sviluppo dell'associazione.

Articolo 18 Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19 Riforma dello Statuto

La riforma dello Statuto può essere promossa dal Consiglio Direttivo su richiesta del Comitato di Direzione o del trenta per cento dei Soci i quali, inoltrano richiesta scritta al Presidente; il medesimo deve porla all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio Direttivo. La riforma deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

Articolo 20 Scioglimento

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Direzione, saldati eventuali debiti, delibera la devoluzione dei beni del Fondo comune a Enti, Associazioni e/o Comitati aventi analoghi scopi.

Articolo 21 Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono (restano valide) le disposizioni di (del) Diritto comune.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

reg. to il - 3 FEB 2015 al n. 275-III

serie 3 per € 200,00

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

L'INCARICATO
Braschi
"Firma su delega del Direttore Provinciale
(Gabriele Chiacchiaretta)"